



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che al comma 1 istituisce, a decorrere dall'anno 2013, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 16-*bis* che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1;

VISTA l'intesa della Conferenza unificata sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto comma 3 dell'articolo 16-*bis* a tale fine proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sancita nella seduta del 7 febbraio 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 26 giugno 2013, n. 148, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1 del predetto articolo 16-*bis*;

VISTO il comma 5 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi predisposto dalle Regioni a statuto ordinario nell'anno precedente;

VISTO il successivo comma 6, del medesimo articolo 16-*bis*, che dispone che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito, a titolo di anticipazione tra le Regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3 lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle Regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile;

VISTO l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che ha previsto che, nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo sia rideterminata nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a decorrere dall'anno 2018;

VISTO l'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che ha previsto che *“il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018”*;

CONSIDERATO che lo stanziamento a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attualmente pari a 4.789.506.000 euro per l'anno 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017, su cui è stata conseguita l'intesa nella seduta della Conferenza unificata del 19 gennaio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri reca modifiche ai criteri di valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione del complesso dei servizi di trasporto pubblico locale e che il successivo articolo 3 ha previsto che le decurtazioni delle risorse finanziarie da effettuare a carico delle Regioni a statuto ordinario a seguito della verifica del raggiungimento dei predetti obiettivi non siano più effettuate a valere sull'anticipazione, prevista dall'articolo articolo 16-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, ma siano applicate con il decreto di riparto del saldo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 5, del citato decreto legge relativo all'anno successivo a quello in cui è effettuata la citata verifica;

CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha recepito la Tabella 1 recante le percentuali di riparto come adeguate nell'intesa sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 5 agosto 2014;

CONSIDERATO che le decurtazioni accertate nell'anno 2016, con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale anche ferroviario eserciti sul territorio delle regioni a statuto ordinario nell'esercizio 2015, devono essere applicate alle regioni interessate, come previsto all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017, in sede di riparto delle risorse stanziato sul Fondo per l'esercizio 2017;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2017, n. 128849, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 14 luglio 2017, è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione del 60 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 del menzionato articolo 16-*bis*, pari complessivamente a euro 2.872.985.174,10;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017 ha previsto che *“alle Regioni che hanno subito eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri, i criteri di penalizzazione di cui al presente decreto non si applicano nell'anno in cui l'evento si è verificato e nell'anno successivo, qualora si protragga lo stato di emergenza. Inoltre, per tali Regioni è sospesa per un anno l'applicazione della penalità riferita all'anno precedente”*;

CONSIDERATO, pertanto, che alle Regioni che hanno subito eventi calamitosi nell'anno 2015, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri, i criteri di penalizzazione, di cui al presente decreto, non si applicano;

CONSIDERATO, altresì, che è sospesa l'applicazione delle penalità riferite all'anno 2015 per le Regioni che hanno subito *“eventi calamitosi nell'anno 2016, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri”*;

CONSIDERATO che le Regioni, per le quali sarebbe prevista l'applicazione di criteri di penalizzazione per l'anno 2015 e che hanno comunicato di aver subito *“eventi calamitosi, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri”*, sono:

- per l'anno 2015 Abruzzo, Calabria, Campania, Marche e Molise;
- per l'anno 2016 Lazio e Umbria;

TENUTO CONTO che è possibile ripartire tra le regioni a statuto ordinario le risorse stanziare sul Fondo per l'esercizio 2017 applicando le percentuali di riparto indicate nella Tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017, come modificata con l'intesa sancita in Conferenza Unificata, nella seduta del 5 agosto 2014, così come previsto dall'articolo 4 del medesimo provvedimento;

VISTO l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui si prevede che *“una quota del 20% del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato, agli oneri del trasporto pubblico locale per il periodo 2017-2020 sia riconosciuta a condizione che le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, abbiano certificato in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo tra il Governo e le Regioni, dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del proprio territorio, delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite e la predetta certificazione sia formalizzata tramite l'intesa in Conferenza Unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno”*;

VISTA l'intesa sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 21 settembre 2017, con cui, ai sensi del predetto articolo 39, è stata formalizzata la certificazione dell'avvenuta erogazione da parte delle Regioni a ciascuna provincia e città metropolitana del proprio territorio, delle risorse

per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite, consentendo l'erogazione del 20 per cento del fondo destinato al trasporto pubblico locale;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017, prevede che lo 0,025 delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, per un ammontare complessivo pari a 1.197.376,50, sia destinato alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la nota n. 7680 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Osservatorio ha trasmesso i dati necessari per la verifica del raggiungimento da parte delle singole regioni degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017, così come previsto dall'articolo 5 del medesimo provvedimento;

CONSIDERATO che in data 23 novembre 2017 è stato acquisito il parere della Conferenza Unificata, come previsto dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

CONSIDERATO che la verifica dei dati economici e trasportistici, sulla base dei quali si è verificato il raggiungimento degli obiettivi nell'esercizio 2015, si è conclusa nel 2016, ma è stata oggetto di integrazione nel 2017, in relazione alle nuove disposizioni introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017, che, in ogni caso, prevede che le decurtazioni delle risorse finanziarie sono applicate l'anno successivo a quello in cui è effettuata la verifica;

TENUTO CONTO che le integrazioni istruttorie di cui sopra non hanno consentito di informare le Regioni interessate delle decurtazioni di cui trattasi in tempo utile per poter adeguare i propri bilanci nell'esercizio 2017;

TENUTO CONTO che in sede di Conferenza Unificata si è, pertanto, ritenuto opportuno procedere all'applicazione delle penalità, disposte per il 2017, con il decreto di erogazione dell'anticipazione a valere sullo stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario;

DECRETA

Art. 1

1. Per l'anno 2017 le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pari complessivamente a euro 4.789.506.000, sono ripartite fra le Regioni, al netto della quota dello 0.025 % destinata alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 244/07, secondo le percentuali indicate nella tabella di seguito riportata:

	% DI RIPARTO	RIPARTO DEL 100%
ABRUZZO	2,69	128.792.622,71
BASILICATA	1,55	74.211.362,53
CALABRIA	4,28	204.919.117,17
CAMPANIA	11,07	530.012.763,35
EMILIA ROMAGNA	7,38	353.341.842,23
LAZIO	11,67	558.739.742,39
LIGURIA	4,08	195.343.457,49
LOMBARDIA	17,36	831.167.260,31
MARCHE	2,17	103.895.907,54
MOLISE	0,71	33.993.591,87
PIEMONTE	9,83	470.643.673,32
PUGLIA	8,09	387.335.434,10
TOSCANA	8,83	422.765.374,92
UMBRIA	2,03	97.192.945,76
VENETO	8,27	395.953.527,81
BANCA DATI E S.I.P		1.197.376,50
		4.789.506.000,00

Art. 2

1. Per l'anno 2017 l'impegno e l'erogazione del 40 per cento delle somme ripartite a favore delle regioni a statuto ordinario sono effettuati, tenuto conto delle somme già impegnate ed erogate a favore di ciascuna Regione a titolo di anticipazione con il decreto interministeriale 19 giugno 2017, n. 128849, secondo le quote di seguito riportate per ciascuna Regione:

	% di riparto	40%
ABRUZZO	2,69	51.517.049,08
BASILICATA	1,55	29.684.545,01
CALABRIA	4,28	81.967.646,87
CAMPANIA	11,07	212.005.105,34
EMILIA ROMAGNA	7,38	141.336.736,89
LAZIO	11,67	223.495.896,96
LIGURIA	4,08	78.137.383,00
LOMBARDIA	17,36	332.466.904,13
MARCHE	2,17	41.558.363,02
MOLISE	0,71	13.597.436,75
PIEMONTE	9,83	188.257.469,33
PUGLIA	8,09	154.934.173,64
TOSCANA	8,83	169.106.149,97
UMBRIA	2,03	38.877.178,30
VENETO	8,27	158.381.411,12
		1.915.323.449,40

Art. 3

1. L'impegno e l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 2 sono effettuati tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione, definiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017 e realizzati da ciascuna Regione nell'esercizio 2015 come da tabella di seguito riportata:

	QUOTA DEL 10% FONDO 2016	indicatori verificati					Livello occupazionale	QUOTA attribuita alla Regione	Quota decurtata
		peso in %	Ricavo da traffico / (ricavo da traffico + corrispettivo)	peso in %	N° passeggeri trasportati	peso in %			
ABRUZZO	13.044.020,89	60%		30%	3.913.206,27	10%	1.304.402,09	5.217.608,36	7.826.412,53
BASILICATA	7.516.071,52	60%		30%		10%	751.607,15	751.607,15	6.764.464,37
CALABRIA	20.754.055,54	60%		30%	6.226.216,66	10%	2.075.405,55	8.301.622,21	12.452.433,33
CAMPANIA	53.679.297,87	60%	32.207.578,72	30%		10%	5.367.929,79	37.575.508,51	16.103.789,36
EMILIA ROMAGNA	35.786.198,58	60%	21.471.719,15	30%	10.735.859,57	10%	3.578.619,86	35.786.198,58	0,00
LAZIO	56.588.744,91	60%		30%		10%	5.658.874,49	5.658.874,49	50.929.870,42
LIGURIA	19.784.239,86	60%	11.870.543,92	30%	5.935.271,96	10%	1.978.423,99	19.784.239,87	0,00
LOMBARDIA	84.180.000,99	60%	50.508.000,60	30%	25.254.000,30	10%	8.418.000,10	84.180.000,99	0,00
MARCHE	10.522.500,12	60%	6.313.500,07	30%		10%	1.052.250,01	7.365.750,09	3.156.750,04
MOLISE	3.442.845,66	60%		30%	1.032.853,70	10%	344.284,57	1.377.138,27	2.065.707,40
PIEMONTE	47.666.440,65	60%	28.599.864,39	30%	14.299.932,20	10%	4.766.644,07	47.666.440,65	0,00
PUGLIA	39.229.044,24	60%	23.537.426,54	30%	11.768.713,27	10%	3.922.904,42	39.229.044,24	0,00
TOSCANA	42.817.362,26	60%	25.690.417,35	30%	12.845.208,68	10%	4.281.736,23	42.817.362,26	0,00
UMBRIA	9.843.629,15	60%		30%	2.953.088,74	10%	984.362,91	3.937.451,66	5.906.177,49
VENETO	40.101.878,35	60%	24.061.127,01	30%	12.030.563,51	10%	4.010.187,84	40.101.878,35	0,00
	484.956.330,60		224.260.177,76		106.994.914,86		48.495.633,06	379.750.725,68	105.205.604,92

2. Le decurtazioni di cui al comma precedente sono state calcolate con riferimento allo stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, relativo all'esercizio 2016 e sono state applicate nel presente decreto di riparto in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017.

Art. 4

1. Le decurtazioni di cui all'art. 3, non si applicano, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017, alle Regioni per le quali nel 2015 si sono verificati *“eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri”*.
2. L'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3, è sospesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017, per le Regioni per le quali nel 2016 si sono verificati *“eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri”* e per la Regione Basilicata in considerazione delle criticità contabili che lo stesso ente territoriale avrebbe con l'applicazione di una decurtazione delle risorse assegnate per il 2017 di cui è venuta a conoscenza solo nel novembre dello stesso anno.
3. Le decurtazioni di cui al comma precedente saranno applicate in sede di riparto dello stanziamento del Fondo per l'esercizio 2018.
4. Non si applicano le “decurtazioni” in sede di riparto dello stanziamento del “fondo” per l'esercizio 2017 alle Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Marche e Molise.
5. È sospesa la decurtazione in sede di riparto dello stanziamento del Fondo per l'esercizio 2017 per le Regioni Basilicata, Lazio e Umbria.
6. Si riporta di seguito il piano di riparto del 40 per cento dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, relativo all'esercizio 2017, in considerazione di quanto previsto dai comma precedenti:

	% di riparto	40%	decurtazioni sospese	TOTALE EROGATO
ABRUZZO	2,69	51.517.049,08		51.517.049,08
BASILICATA	1,55	29.684.545,01	6.764.464,37	29.684.545,01
CALABRIA	4,28	81.967.646,87		81.967.646,87
CAMPANIA	11,07	212.005.105,34		212.005.105,34
EMILIA ROMAGNA	7,38	141.336.736,89		141.336.736,89
LAZIO	11,67	223.495.896,96	50.929.870,42	223.495.896,96
LIGURIA	4,08	78.137.383,00		78.137.383,00
LOMBARDIA	17,36	332.466.904,13		332.466.904,13
MARCHE	2,17	41.558.363,02		41.558.363,02
MOLISE	0,71	13.597.436,75		13.597.436,75
PIEMONTE	9,83	188.257.469,33		188.257.469,33
PUGLIA	8,09	154.934.173,64		154.934.173,64
TOSCANA	8,83	169.106.149,97		169.106.149,97
UMBRIA	2,03	38.877.178,30	5.906.177,49	38.877.178,30
VENETO	8,27	158.381.411,12		158.381.411,12
		1.915.323.449,40	63.600.512,27	1.915.323.449,40

Art. 5

1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli precedenti il piano di riparto e di erogazione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario per l'esercizio 2017 è riportato nella seguente tabella:

	%	RIPARTO DEL 100%	RIPARTO del 60%	RIPARTO DEL 40%	decurtazioni anno 2015	decurtazioni sospese	RIPARTO DEL 100% erogato
ABRUZZO	2,69	128.792.622,71	77.275.573,63	51.517.049,08			128.792.622,71
BASILICATA	1,55	74.211.362,53	44.526.817,52	29.684.545,01		6.764.464,37	74.211.362,53
CALABRIA	4,28	204.919.117,17	122.951.470,30	81.967.646,87			204.919.117,17
CAMPANIA	11,07	530.012.763,35	318.007.658,01	212.005.105,34			530.012.763,35
EMILIA ROMAGNA	7,38	353.341.842,23	212.005.105,34	141.336.736,89			353.341.842,23
LAZIO	11,67	558.739.742,39	335.243.845,43	223.495.896,96		50.929.870,42	558.739.742,39
LIGURIA	4,08	195.343.457,49	117.206.074,50	78.137.383,00			195.343.457,49
LOMBARDIA	17,36	831.167.260,31	498.700.356,19	332.466.904,13			831.167.260,31
MARCHE	2,17	103.895.907,54	62.337.544,52	41.558.363,02			103.895.907,54
MOLISE	0,71	33.993.591,87	20.396.155,12	13.597.436,75			33.993.591,87
PIEMONTE	9,83	470.643.673,32	282.386.203,99	188.257.469,33			470.643.673,32
PUGLIA	8,09	387.335.434,10	232.401.260,46	154.934.173,64			387.335.434,10
TOSCANA	8,83	422.765.374,92	253.659.224,95	169.106.149,97			422.765.374,92
UMBRIA	2,03	97.192.945,76	58.315.767,46	38.877.178,30		5.906.177,49	97.192.945,76
VENETO	8,27	395.953.527,81	237.572.116,69	158.381.411,12			395.953.527,81
		4.788.308.623,50	2.872.985.174,10	1.915.323.449,40	0,00	63.600.512,27	4.788.308.623,50
BANCA DATI E S.I.P		1.197.376,50					1.197.376,50
Art. 1 del DPCM 26/05/2017							0,00
		4.789.506.000,00					4.789.506.000,00

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze